

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CALENDARIO VENATORIO 2020/2021

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "*L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo*", nonché il comma 1 bis che recita "*I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*";

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

VISTO il D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e il relativo allegato "A" facente parte integrante del medesimo decreto avente ad oggetto " *Calendario venatorio 2020/2021*", con il quale sono stati regolamentati i periodi e le specie per le quali è consentito il prelievo con l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2020/2021;

VISTO il D.A. n. 83/GAB del 26 agosto 2020 di parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e del relativo allegato "A";

VISTA l'Ordinanza n. 1247/2020 del 26/09/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione seconda) in parziale accoglimento del ricorso proposto da Legambiente Sicilia APS, Associazione Italiana per il World Fund For Nature (WWF Italia) O.N.L.U.S, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) UDV per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del D.A. n. 80/GAB e relativo allegato "A" avente per oggetto " *Calendario Venatorio 2020/2021*";

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 1247/2020 del 26/09/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale, ha ritenuto che "*ad un sommario esame proprio di questa fase di giudizio, la doglianza con cui parte ricorrente deduce l'illegittimità del decreto impugnato nei punti sub a-b-c-e) laddove si discosta immotivatamente dal parere ISPRA appare suscettibile di favorevole apprezzamento*";

VISTO il parere dell'ISPRA prot. n. 27234 del 23/06/2020

VISTI i risultati del monitoraggio demografico straordinario realizzato a livello regionale nel 2019 dall'Università di Palermo (*Primi risultati del Piano di Monitoraggio del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) sul territorio destinato a prelievo venatorio in Sicilia*, che ha suggerito una stagione venatoria differenziata tra gli ATC regionali, anticipando la chiusura della caccia alla specie, rispetto alla generalità degli ATC, negli ATC AG1, CT2, ME1 e PA1, che avevano valori inferiori al valore soglia (7 capi/km²), e negli ATC EN1, EN2, SR1 e SR2, dove i valori delle densità sono risultati non valutabili;

VISTA l'impossibilità di potere effettuare, causa Covid 19, i censimenti utili per la stagione venatoria 2020/2021, come ribadito dall'ISPRA con le indicazioni del 17 marzo 2020;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 109 del 19 marzo 2020 e n. 152 del 2 maggio 2020 e relativi Decreti attuativi, che hanno deliberato di prorogare il termine utile per la restituzione dei tesserini venatori, relativi alla stagione 2019/2020, di cui all'art. 31, comma 6, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, fino alla data di consegna dei nuovi tesserini, relativi alla stagione venatoria 2020/2021.

CONSIDERATA l'impossibilità, causa l'emergenza Covid-19, di poter ritirare ed esaminare i Tesserini Venatori 2019/2020 nei tempi previsti, ai fini della rilevazione statistica dei dati riferibili ai capi abbattuti;

CONSIDERATO che, con memoria depositata al TAR il 19 settembre 2020, le associazioni ricorrenti hanno chiesto di sospendere l'efficacia del calendario impugnato, segnatamente nelle parti in cui:

- a) *“autorizza l'apertura della caccia al Coniglio selvatico a decorrere dal 20 settembre 2020, in violazione dei pareri resi dagli organi scientifici, in assenza di censimenti aggiornati ed in tutti indistintamente gli AA.TT.CC., consentendo l'uso del furetto”;*
- b) *“prevede il prolungamento del prelievo venatorio della specie Beccaccia fino al 20 gennaio 2020, anziché prevederne la chiusura al 31 dicembre 2020”;*
- c) *“autorizza l'apertura della caccia alla Volpe sia in forma libera sia in forma collettiva (a squadre) con l'ausilio di cani a decorrere dal 20 settembre e non dal 1° ottobre 2020, in contrasto con il parere ISPRA e con le risultanze del CTU a firma del Prof. Bruno Massa”;*
- d) *“autorizza il prelievo venatorio delle specie Pavoncella e Moriglione, in violazione delle disposizioni ministeriali in materia di prelievo di queste due specie di anatidi”;*
- e) *“prevede la liberazione con successivo abbattimento delle specie Starna e Fagiano nelle aziende agro-venatorie”;*
- f) *“autorizza il prelievo delle diverse forme fenotipiche del Cinghiale (Sus scrofa), ossia di animali vaganti asseritamente riconducibili alla fauna domestica e non alla fauna selvatica”;*

RITENUTO di dovere dare immediata esecuzione all'Ordinanza n. 1247/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione seconda)

D E C R E T A

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART. 2 - E' autorizzato il prelievo venatorio del coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) per come appresso:

Dal 1 ottobre 2020 al 9 novembre 2020: AG1 – CT2 – EN1 – EN2 – ME1 – PA1 – RG1 – RG2 – SR1 – SR2 – TP1 – TP2

Dal 1 ottobre 2020 al 30 novembre 2020: AG2 – CL1 – CL2 – CT1 – ME2 – PA2

E' consentito il prelievo di un solo capo al giorno e di un tetto massimo di 15 capi stagionali.

Nell'intero territorio della Regione Siciliana l'uso del furetto è vietato.

ART. 3 – L'attività venatoria nei confronti della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) si conclude il 31 dicembre 2020.

ART. 4 – Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) è consentito dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 nelle forme già previste dal Decreto n. 80/GAB del 06/08/2020.

ART. 5 – Non è consentito il prelievo venatorio delle specie Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Moriglione (*Aythya ferina*), per la stagione 2020/2021.

ART. 6 – Non è consentita la liberazione con successivo abbattimento delle specie Starna (*Perdix perdix*) e Fagiano (*Phasianus colchicus*) nelle aziende agro-venatorie”.

ART. 7 – Il presente provvedimento trova immediata applicazione dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul proprio sito web istituzionale.

Palermo, 28/09/2020



